

I rifiuti derivanti dallo spурgo dei suddetti pozzetti e caditoie saranno smaltiti secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti.

ART. 29 - RIMOZIONE DEGLI SCARICHI ABUSIVI

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o d'uso pubblico, l'Amministrazione Comunale disporrà immediatamente per la raccolta degli stessi e, ove si tratti di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, della loro messa in sicurezza.

L'Amministrazione Comunale disporrà inoltre tutti gli accertamenti necessari, anche attraverso gli organi di polizia, al fine di individuare i responsabili degli scarichi abusivi ed applicare le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalle Leggi vigenti.

Tutti i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale saranno addebitati ai responsabili degli scarichi abusivi oltre l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 39.

ART. 30 - DISPOSIZIONI PER GLI ANIMALI DOMESTICI

I proprietari di animali domestici devono essere provvisti di materiale idoneo per la raccolta degli escrementi, che devono essere rimossi a loro cura dalle aree pubbliche o di uso pubblico destinate al pubblico transito.

Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. in ottemperanza alle disposizioni di Legge in materia. Chiunque contravvenga è punito con la sanzione prevista al successivo art. 39.

ART. 31 - DISPOSIZIONI PER INTERVENTI EDILIZI

Chiunque, incluse le Imprese incaricate dall'Amministrazione Comunale, durante l'esecuzione di lavori edilizi di qualsiasi genere è tenuto a mantenere pulite le aree e strade pubbliche o d'uso pubblico ed i relativi pozzetti e caditoie, sia adiacenti l'area di cantiere che interessate dal transito degli automezzi che provochino imbrattamento anche mediante materiali rilasciati dai pneumatici e da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Le operazioni di pulizia e di spazzamento devono essere effettuate in modo da impedire la diffusione di polveri e creare disagio a persone, cose e edifici circostanti.

Il mantenimento della pulizia durante le operazioni di cantiere è obbligatorio. In caso contrario il Comune provvederà direttamente all'esecuzione di tali operazioni addebitando le spese relative all'Impresa operante oltre all'applicazione della sanzione prevista al successivo art. 39.

L'Impresa appaltatrice dei lavori è tenuta, contestualmente alla presentazione della pratica edilizia o alla sottoscrizione del contratto d'appalto con l'Amministrazione Comunale, a presentare dichiarazione impegnativa per il mantenimento della pulizia delle strade con espresso riferimento al presente articolo.

E' vietato il conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto, anche se assimilabile agli urbani, proveniente da cantieri, aree ed attività edilizie. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale potrà richiedere copia dei formulari di avvenuto smaltimento dei rifiuti provenienti da qualsiasi genere di attività edilizia.

Tutte le imprese operanti sul territorio comunale hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.lgs 152/06 – Art. 212 – punto 8). Tale iscrizione dovrà essere indicata all'atto della presentazione delle pratiche edilizie.

E' obbligatorio, contestualmente alla presentazione delle pratiche edilizie (D.I.A., Permesso di Costruire, Manutenzione Ordinaria), allegare la dichiarazione sul previsto smaltimento di tutti i rifiuti di cantiere (Allegato B), e contestualmente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori la presentazione del Certificato di avvenuto smaltimento (Allegato C).

ART. 32 - SGOMBERO DELLA NEVE E MANUTENZIONE DEL VERDE, OBBLIGO DEI FRONTISTI

Al verificarsi di precipitazioni nevose, il Comune provvederà alla rimozione della neve dalle sedi stradali così da ripristinare il traffico veicolare.

I proprietari e conduttori frontisti degli spazi pubblici o d'uso pubblico destinati o soggetti al passaggio dei pedoni hanno l'obbligo di rimuovere la neve da detti spazi per tutta la lunghezza del fronte di rispettiva proprietà e per la profondità di un metro.

I proprietari o conduttori d'abitazioni che abbiano tetti e gronde proiettanti su aree pubbliche o d'uso pubblico hanno l'obbligo di rimuovere la neve ed il ghiaccio dai tetti e dalle gronde così da evitare che possano cadere al suolo e risultare pericolosi per il pubblico transito.

Parimenti i proprietari o conduttori frontisti degli spazi pubblici o d'uso pubblico sono tenuti a mantenere potate piante, siepi e alberature che possono sia impedire la visibilità della circolazione che sporcare la pubblica via, ed a provvedere alla rimozione dal suolo pubblico del fogliame proveniente dalla loro proprietà.